

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 APRILE 1877

si addentella e per quegli aiuti, per quegli amminicoli dei quali del tutto manchiamo.

Consento con quello che disse l'onorevole guardasigilli che una pleiade di giureconsulti sostiene questo progetto di legge, o meglio, il concetto fondamentale della legge; consento con il mio amico l'onorevole Fossa, che di questa dottrina il Bonnevillè d'antico sia stato apostolo fervidissimo; consento inoltre che il barone D'Holtzendorff e Vander-Brughen ne siano stati caldi fautori, e che furono quelli che misero in onore in Europa e resero popolare il sistema irlandese; soprattutto poi debbo convenire che a sostegno di questa teorica si aggiunge il peso della dottrina dell'onorevole guardasigilli, e ancora l'assennata e compiuta relazione del mio egregio amico, l'onorevole Fossa.

Ciò non ostante, mi si permetta che io faccia brevissime considerazioni sul presente progetto di legge, perchè io ho fatto a me stesso i seguenti quesiti: se veramente i principii ci tirino pei capelli ad affermare questa conseguenza; se le condizioni nostre carcerarie consentano questa importante riforma; ed infine se il presente progetto, che vuole arieggiare al sistema irlandese, lo esprima e lo significhi in tutti i versi ed in modo compiuto.

Io non entro in disquisizioni teoriche; il guardasigilli disse che questa dottrina è patrimonio di tutti i giuristi; però debbo dichiarare che avvi qualche eminente giureconsulto, onore d'Italia, che va un pochino adagio a ricevere questa dottrina.

Mi si permetta solo di fare una professione di fede giuridica. Io non sono di coloro che romanze-giano in fatto di diritto punitivo, o che vogliono giungere fino alla follia della moralizzazione senza la pena, o che delle leggi penali vogliono fare un idillio senza costrutto e senza nome. Io sono di coloro che ritengono che la pena all'ufficio di repressione debba anche congiungere ed armonizzare una specie di magistero educativo, ma io non credo che delle carceri si debbano fare uffici di pedagogia. L'emenda, sia carattere ed essenza della pena, sia funzione economica dello Stato, certo è che non ingenera come conseguenza inevitabile la liberazione condizionata dei condannati, perchè allora dovrete tranne tutte le conseguenze: dovrete abolire il carcere perpetuo; dovrete ammettere la liberazione condizionale dei condannati senza prefinire termini, e dovrete fare un passo più innanzi, dovrete anche tenere in carcere gli incorreggibili, coloro i quali non danno indizio di ravvedimento. Io credo che l'onorevole Fossa non abbia l'ardimento di giungere fino a questo estremo.

Si consideri meglio la liberazione condizionale dei condannati con parte di quella dinamica riform-

matrice, la quale funziona mercè le spinte del timore e della speranza. Il timore di dover espiare tutta intera la pena fino all'ultima ora, e la speranza di accorciarne la durata sono i roteggi su cui dovrebbe andare questo congegno della riforma morale.

È quindi l'interesse che è in giuoco. Ora io temo che questo interesse non muti le vostre fabbriche di riforme morali in operose officine di biechi e soppiatti infingimenti ed ipocrisie.

In che modo voi riconoscerete questa riabilitazione? Richiedete forse voi un'emenda soggettiva, la riforma dell'anima?

Voi non avete modo di scrutare il cuore dell'uomo. Voi potete giudicare delle azioni esterne dei condannati, vedere se mai quel tale individuo si sia realmente riabilitato, ma nulla più.

Or bene, o signori, io sono convinto che i truffatori, i falsatori, i barattieri il giorno in cui entrano in carcere, si drappeggeranno a Catoni, perchè loro mancano le tentazioni di misfare; son convinto ancora che gli omicidi, i grassatori, i quali non hanno modo di rompere le strade e di ammazzare, vestiranno subito l'abito di galantuomo.

Ma voi non avrete la sostanza della morale, avrete la biacca e il belletto della morale, ed io credo che i liberati d'oggi saranno i malfattori di domani.

A me fece specie un argomento della relazione dell'onorevole Fossa che con questo modo si mantiene in piedi e salda la disciplina carceraria. Ciò mi richiama alla memoria, quel che faceva il conte Yarborough capitano di un *yacht* reale, il quale per mantenere il prestigio del bastone, regalava cinque lire a ogni individuo che doveva essere fustigato. Veramente il conte Yarborough la comperava a buon mercato la disciplina, ma noi colla liberazione condizionale credo che compriamo troppo caro la quiete dell'animo dei direttori delle carceri.

Ma, o signori, guardiamo quale è l'effetto sperabile di questa legge. Guardiamolo nel senso veramente pratico.

Il risultato della legge sarà questo: che il magistrato sa che applica una pena di cui una parte è incerta; non vi può essere dubbio; ed il pubblico sa che si applica una pena di cui una porzione può redimersi; il condannato sa che gli si infligge una pena la quale può essere accorciata, mercè la facile rassegnazione alle prescrizioni regolamentarie; e anche la falange dei delinquenti che fa capolino alle Corti d'assise, e che sta all'erta ad ogni mutamento delle leggi penali, sa che in questo modo, tra i condoni, tra le buone grazie che fanno i giurati, e tra le liberazioni condizionali, finalmente un reato non